

42819/13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 24/09/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADOLFO DI VIRGINIO
Dott. CARLO CITTERIO
Dott. ANNA PETRUZZELLIS
Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Dott. GAETANO DE AMICIS

SENTENZA
- Presidente - N. 1351
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 35244/2012
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 5831/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/03/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARABACCI
che ha concluso per il rigetto del ricorso -

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 marzo 2012 la Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio l'11 gennaio 2010, che assolveva perché il fatto non sussiste, dalle imputazioni di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di evasione dall'abitazione ove era detenuto agli arresti domiciliari in forza dell'ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Busto Arsizio il 15 gennaio 2009, lo ha dichiarato colpevole dei reati ascrittigli e, riconosciuta l'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73, comma 1-bis, del D.P.R. n. 309/1990, con la continuazione per l'ulteriore reato, lo ha condannato alla complessiva pena di anno uno e mesi due di reclusione, oltre alla multa di euro 5.000,00, ordinando la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di _____, deducendo i motivi di doglianza qui di seguito sinteticamente riassunti.

2.1. Violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p., per difetto assoluto di motivazione con riferimento al delitto di cui al capo *sub B*) dell'imputazione (art. 73, comma 1-bis, del D.P.R. n. 309/1990), avendo la Corte d'appello fatto riferimento, nei motivare il suo convincimento sull'assoluta attendibilità della deposizione dell'agente di P.G. Poggiani, ad irrilevanti discrasie nelle dichiarazioni rese dai testi _____ e _____ in quanto non aventi ad oggetto fatti di reale rilievo, laddove il punto cruciale dell'addebito mosso al ricorrente investiva la circostanza - oggetto di dichiarazioni rese senza alcuna contraddizione ed incertezza - che la persona che aveva tentato di liberarsi di due bustine (ove poi si accerterà esservi dello stupefacente) era il soggetto che, alla vista del personale di P.G., si era dato ad immediata fuga, e, rincorso dagli agenti _____ e _____ si era poi dileguato.

Un'ulteriore lacuna motivazionale investe il passaggio relativo alle condizioni di visibilità nel portico del palazzo ove era stato notato il gruppo di persone, poiché i testi escussi hanno fatto riferimento ad una illuminazione carente, e nella stessa annotazione di servizio del 27 novembre 2009 si fa menzione di un lampione condominiale e di un'insufficiente illuminazione stradale, mentre l'agente _____ ha insistito nell'affermare che vi era una situazione di assoluta visibilità grazie alla presenza di luci nel portico del palazzo.

2.2. Violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p., con riferimento all'art. 240 c.p., nel punto in cui la Corte ha disposto la confisca della somma di denaro in sequestro, in quanto l'esito delle attività investigative non consente neppure di sospettare che, per una pregressa e non contestata attività di cessione, il denaro sequestrato sia di illecita provenienza.



2.3. Violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., con riferimento all'art. 385 c.p., in quanto, date le specifiche condizioni di immediata reperibilità del ricorrente all'interno del portico ove è avvenuto il controllo da parte delle forze dell'ordine, deve ritenersi comunque raggiunto lo scopo dettato dalla norma incriminatrice sopra indicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Va preliminarmente rigettata l'istanza difensiva di rinvio dell'udienza per concomitante impegno professionale dinanzi al G.u.p. presso il Tribunale di Busto Arsizio, pervenuta via fax nella Cancelleria di questa Suprema Corte solo il 20 settembre 2013, stante la palese intempestività della richiesta, avuto riguardo alla risalente data della notifica - avvenuta il 14 giugno 2013 - dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza.

4. Il ricorso è inammissibile in quanto non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità *ictu oculi* percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, che ha escluso la fondatezza dei rilievi e delle deduzioni difensive sulla base di un congruo e lineare percorso argomentativo, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una completa ed approfondita disamina delle risultanze processuali.

La Corte di merito, invero, ha puntualmente e specificamente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ponendo in evidenza: *a)* che il luogo (un portico antistante il palazzo) ove il ricorrente è stato visto e fermato dagli agenti di Polizia era una zona di pertinenza dello stabile ove si trovava la sua abitazione, e che lo stesso era aperto all'incontro di un numero indeterminato di persone, tanto che all'atto del controllo (avvenuto peraltro di notte, alle ore 2.30) l'imputato vi si trovava in compagnia di altre quattro persone; *b)* che l'imputato era ristretto presso la sua abitazione a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito di altro procedimento, avente ad oggetto il reato di spaccio di stupefacenti; *c)* che l'assistente di P.S. presso il locale Commissariato, ha dichiarato di aver visto proprio l'imputato gettare a terra, in un tombino, l'involucro di plastica contenente un quantitativo di sostanza stupefacente suddivisa in due confezioni, risultata poi essere del tipo "cocaina"; *d)* che all'esito della relativa perquisizione personale veniva rinvenuta nella tasca dei suoi pantaloni la somma di denaro pari a 500 euro in banconote di vario taglio; *e)* che lo stesso teste ha precisato, nel corso della sua deposizione, come le caratteristiche fisiche dell'imputato, da lui ben osservato in quel frangente, fossero del tutto diverse da quelle proprie dell'altro cittadino extracomunitario velocemente allontanatosi nella circostanza.

I Giudici merito, dunque, hanno fatto buon governo del quadro di principi che regolano la materia, uniformandosi alla linea interpretativa ormai da tempo tracciata da questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica

e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, ai fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà (Sez. 6, n. 3212 del 18/12/2007, dep. 21/01/2008, Rv. 238413; Sez. 6, n. 4143 del 17/01/2007, dep. 01/02/2007, Rv. 236570; Sez. 6, n. 15741 del 07/01/2003, dep. 03/04/2003, Rv. 226808).

Ne discende, entro tale prospettiva, che il portico di uno stabile condominiale non può ritenersi di stretta pertinenza dell'abitazione privata ove l'imputato si trovi ristretto agli arresti domiciliari, poiché le stesse (su menzionate) esigenze applicative connesse al regime cautelare o espiatorio degli arresti o della detenzione domiciliari risulterebbero senz'altro frustrate da un allontanamento del soggetto dallo spazio strettamente definito dalla sua abitazione, ovvero dalle sue immediate adiacenze (senza alcuna frattura spaziale), sia pure per recarsi per breve tempo in un luogo vicino, ma frequentabile da una generalità di persone e non certo raggiungibile in altro modo se non uscendo dal proprio alloggio.

La Corte d'appello ha inoltre spiegato, con argomenti in punto di fatto congruamente illustrati e privi di vizi logici, come le deposizioni rese dagli altri testimoni ascoltati nel corso dell'istruttoria dibattimentale non fossero idonee - anche in ragione di talune discrasie rilevate nel contenuto delle rispettive narrazioni - a confutare la ricostruzione dei fatti oggetto della testimonianza, risultata di contro chiara e priva di contraddizioni, dell'assistente. Indicando specificamente le ragioni per cui le stesse, ponendosi peraltro in contrasto con le risultanze emergenti dai verbali di perquisizione e sequestro, non potevano sotto vari profili ritenersi attendibili.

Palesamente infondato deve ritenersi anche il secondo motivo di doglianza (v., *supra*, il par. 2.2.), non avendo la Corte d'appello statuito sul punto, ed essendosi invece limitata a disporre la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro. Nella sentenza di primo grado, peraltro, risultano già disposti, dal Giudice di prime cure, sia il dissequestro che la restituzione della somma di denaro sequestrata all'imputato.

5. La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione delle ipotesi delittuose oggetto del tema d'accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.

La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.

In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiodicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze



processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi alla Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici *ictu oculi* percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.


6. Il ricorso è dunque inammissibile ed il ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., va condannato al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene equo determinare nella misura di euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.


dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, lì, 24 settembre 2013

Il Consigliere estensore
dr. Gaetano De Amicis



Il Presidente
dr. Adolfo Di Virginio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 10 OTT 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Silvana DI PUGGIO

